SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 luglio 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1986, n. 390.

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: *a*) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; *b*) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; *c*) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla Direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.

6. L'utillizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

Art. 2.

1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.

Art. 3.

1. Alle concessioni assentite e alle locazioni stipulate a norma degli articoli precedenti si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché quelle del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, di approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.

2. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono, in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l'utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo della tabella emanata con D.P.R. n. 834/1984 (Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il trienio 1984-86):

«REVISIONE DELLA TABELLA EMANATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 LUGLIO 1980, N. 624, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123.

	Lire
1) Ancona - Istituto marchigiano - Accademia di scienze, lettere ed arti	40.000.000
2) Arezzo - Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze	40.000.000
3) Assisi - Accedemia properziana del Subasio	40.000.000
4) Asti - Centro nazionale di studi alfieriani	20.000.000
5) Bari - Accademia pugliese delle scienze	40.000.000
6) Bergamo - Ateneo di scienze, lettere ed arti	40.000.000
7) Bologna - Accademia clementina	40.000.000
8) Bologna - Accademia delle scienze dell'istituto	60.000.000
9) Bologna - Accademia nazionale di agricoltura	40.000.000
10) Bologna - Associazione clavicembalistica bolognese	20.000.000
11) Bologna - Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia	100.000.000
12) Bologna - Istituto di studi e ricerche «Carlo Cattaneo»	40.000.000
13) Bologna - Unione matematica italiana	40.000.000
14) Bordighera - Istituto di studi liguri	40.000.000
15) Brescia - Ateneo	40.000.000
16) Capo di Ponte - Centro Camuno di studi preistorici	60.000.000
17) Casola Valsenio - Ente «Casa di Oriani»	40.000.000
18) Catania - Fondazione «Verga»	40.000.000
19) Città di Castello - Fondazione palazzo Albizzini - Collezione Burri	40.000.000
20) Cortona - Accademia etrusca	40.000.000
21) Cosenza - Accademia cosentina	40.000.000
22) Cremona - Fondazione «Claudio Monteverdi»	35.000.000
23) Erice - Centro di cultura scientifica «E. Maiorana»	50.000.000
24) Ferrara - Accademia delle scienze	40.000.000
25) Firenze - Accademia della Crusca	210.000.000
26) Firenze - Accademia economico-agraria dei Georgofili	40.000.000
27) Firenze - Accademia fiorentina delle arti e del disegno	40.000.000
28) Firenze - Accademia italiana di scienze forestali	40.000.000
29) Firenze - Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria»	50.000.000
30) Firenze - Ente gabinetto scientifico letterario «G.P. Vieusseux»	50.000.000
31) Firenze - Ente nazionale «Giovanni Boccaccio»	30.000.000
32) Firenze - Fondazione di studi di storia dell'arte «Roberto Longhi»	50.000.000
33) Firenze - Istituto di studi etruschi ed italici	110.000.000
34) Firenze - Istituto di studi per l'Alto Adige	20.000.000
35) Firenze - Istituto e museo di storia della scienza	110.000.000
36) Firenze - Istituto italiano di preistoria e protostoria	40.000.000
37) Firenze - Istituto nazionale di studio sul Rinascimento	90.000.000
38) Firenze - Istituto socialista di studi storici	40.000.000
39) Firenze - Società dantesca italiana	40.000.000
40) Firenze - Università internazionale dell'arte	90.000.000
41) Gardone Riviera - Fondazione «Il Vittoriale degli italiani»	90.000.000
42) Genova - Accademia ligure di scienze e lettere	40.000.000
43) Genova - Accademia linguistica di belle arti	40.000.000
44) Genova - Fondazione «Civico museo-biblioteca dell'attore del teatro stabile di Genova»	40.000.000
45) Lucca - Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti	40.000.000
46) Mantova - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti	40.000.000
47) Merano - Istituto culturale italo-tedesco	40.000.000
48) Messina - Accademia peloritana dei Pericolanti	40.000.000
49) Milano - Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC	25.000.000
50) Milano - Centro di studi sui sistemi socio-economici dell'est - CESES	30.000.000
51) Milano - Centro nazionale di studi manzoniani	90.000.000
52) Milano - Comunità di ricerca	30.000.000
53) Milano - Fondazione «Giangiacomo Feltrinelli»	230.000.000
54) Milano Roma - Fondazione Lerici per prospezioni archeologiche	60.000.000
55) Milano - Fondazione Poldi Pezzoli	60.000.000
56) Milano - Istituto di studi per la transizione	40.000.000
57) Milano - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere	90.000.000

	Lire
58) Milano - Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia	230.000.000
59) Milano - Società astronomica italiana	20.000.000
60) Modena - Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti	40.000.000
61) Napoli - Accademia pontaniana	40.000.000
62) Napoli - Istituto di studi sul Rinascimento meridionale	40.000.000
63) Napoli - Istituto italiano per gli studi filosofici	90.000.000
64) Napoli - Fondazione biblioteca «Benedetto Croce»	50.000.000
65) Napoli - Società nazionale di scienze, lettere ed arti	90.000.000
66) Padova - Accademia patavina di scienze, lettere ed arti	40.000.000
67) Palermo - Accademia di scienze, lettere ed arti	60.000.000
68) Parma - Istituto di studi verdiani	110.000.000
69) Perugia Centro internazionale magistrati «Luigi Severini»	20.000.000
70) Pesaro - Accademia agraria	40.000.000
71) Pesaro - Ente «Olivieri»	30.000.000
72) Pesaro - Fondazione «Gioacchino Rossini»	35.000.000
73) Pisa - Istituto «Domus Galilaeana»	70.000.000
74) Pisa - Istituto «Domus Mazziniana»	40.000.000
75) Pontecchio Marconi - Fondazione «Guglielmo Marconi»	40.000.000
76) Ravenna - Opera di Dante	30.000.000
77) Recanati - Centro nazionale di studi leopardiani	50.000.000
78) Reggio Emilia - Istituto «Antonio Banfi»	20.000.000
79) Roma - Accademia lancisiana di Roma	40.000.000
80) Roma - Accademia medica	40.000.000
81) Roma - Accademia nazionale dei Lincei - Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni	2.500.000.000
82) Roma - Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL	60.000.000
83) Roma - Accademia nazionale di San Luca	110.000.000
84) Roma - Accademia nazionale di Santa Cecilia	130.000.000
85) Roma - Associazione don Giuseppe De Luca	110.000.000
86) Roma - Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia	140.000.000
87) Roma - Casa di Dante	30.000.000
88) Roma - Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo scientifico - CIRCES	40.000.000
89) Roma - Centro di iniziativa giuridica «Piero Calamandrei»	70.000.000
90) Roma - Centro «Gino Germani» di studi comparati sulla modernizzazione e lo sviluppo	20.000.000
91) Roma - Comitato atlantico	20.000.000
92) Roma - Consiglio italiano per le scienze sociali	20.000.000
93) Roma - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano	45.000.000
94) Roma - Fondazione italiana tradizioni popolari - FITP	30.000.000
95) Roma - Fondazione «Carlo Levi»	40.000.000
96) Roma - Fondazione «Giacomo Brodolini»	90.000.000
97) Roma - Fondazione «Giacomo Matteotti»	40.000.000
98) Roma - Fondazione «Giulio Pastore»	90.000.000
99) Roma - Fondazione istituto «Gramsci»	100.000.000
100) Roma - Fondazione «Lelio e Lisli Basso» - ISSOCO	250.000.000
101) Roma - Fondazione «Luigi Einaudi» per studi di politica ed economia»	30.000.000
102) Roma - Giunta centrale per gli studi storici e deputazioni e società di storia patria	460.000.000
103) Roma - Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa all'istituto	110.000.000
104) Roma - Istituto storico italiano per il Medioevo e scuola annessa all'istituto	110.000.000
105) Roma - Istituto storico italiano per l'età moderna, contemporanea e scuola annessa all'istituto	110.000.000
106) Roma - Istituto per la storia del Risorgimento italiano e museo centrale del Risorgimento	185.000.000
107) Roma - Istituto accademico di Roma	50.000.000
108) Roma - Istituto «Alcide Cervi»	80.000.000
109) Roma - Istituto della Enciclopedia italiana	90.000.000
110) Roma - Istituto di studi filosofici	40.000.000
111) Roma - Istituto nazionale di studi romani	120.000.000
112) Roma - Istituto internazionale «Jacques Maritain»	120.000.000
113) Roma - Istituto italiano di numismatica	30.000.000
114) Roma - Istituto italiano di paleontologia umana	30.000.000
115) Roma - Istituto italiano per la storia della musica	25.000.000
116) Roma - Istituto «Luigi Sturzo»	170.000.000
117) Roma - Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte	110.000.000
118) Roma - Istituto nazionale di architettura	50.000.000
119) Roma - Istituto nazionale di urbanistica	30.000.000
120) Roma - Istituto per la storia del movimento cattolico	50.000.000
121) Roma - Museo storico della Liberazione	40.000.000
122) Roma - Società geografica italiana	60.000.000
123) Roma - Società italiana per il progresso delle scienze	25.000.000
124) Roma - Unione accademia nazionale	80.000.000
125) Rovereto - Museo storico italiano della guerra	30.000.000
126) Rovigo - Accademia dei Concordi	40.000.000
127) Siena - Fondazione accademia musicale chigiana	70.000.000
128) Stresa - Centro internazionale di studi rosminiani	40.000.000
129) Taranto - Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia	80.000.000
130) Torino - Accademia delle scienze	90.000.000
131) Torino - Accademia di agricoltura di Torino	40.000.000
132) Torino - Accademia di medicina	40.000.000
133) Torino - Centro ricerche archeologiche e scavi per il Medio Oriente e l'Asia	40.000.000
134) Torino - Centro studi «Piero Gobetti»	70.000.000
135) Torino - Fondazione «Luigi Einaudi»	450.000.000
136) Torino - Museo nazionale del Risorgimento italiano	50.000.000
137) Trieste - Accademia di studi economici e sociali per l'agricoltura	40.000.000
138) Venezia - Ateneo veneto	40.000.000
139) Venezia - Fondazione «Giorgio Cini»	120.000.000
140) Venezia - Fondazione scientifica «Querini Stampalia»	40.000.000
141) Venezia - Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti	90.000.000
142) Venezia - Società europea di cultura - S.E.C.	130.000.000
143) Venezia - Università internazionale dell'arte	35.000.000
144) Verona - Accademia di agricoltura, scienze e lettere	40.000.000
145) Verucchio - Centro internazionale ricerche sulle strutture ambientali «Pio Manzù»	50.000.000
146) Vicenza - Accademia olimpica	40.000.000
147) Vicenza - Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio»	80.000.000
148) Vicenza - Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa	50.000.000
Totale . . .	12.300.000.000».

Nota all'art. 2:

Il testo del secondo comma dell'art. 1 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'Amministrazione delle finanze».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1429):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 12 luglio 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 20 novembre 1985; 27 febbraio 1986.

Relazione scritta annunciata il 4 marzo 1986 (atto n. 1429/*A* - relatore: on. NEPI).

Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3591):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 15 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XIV.

Esaminato dalla VI commissione l'11 giugno 1986 e approvato il 18 giugno 1986.

86G0751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1986, n. **391**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 12, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

economia politica (corso superiore);
diritto della sicurezza sociale.

Art. 2.

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «Farmacologia molecolare».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 4

86G0725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **392**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto dell'esecuzione civile;
diritto costituzionale regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 396

86G0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **393.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

patologia embriofetale;
radiologia sperimentale;
radioprotezione;
immunoematologia forense;
scienza dell'ortogenesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 391

86G0727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **394.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

neurologia d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 400

86G0728

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 giugno 1986.

Determinazione delle circoscrizioni territoriali e delle dipendenze degli uffici consolari in Spagna.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1985, n. 1004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986 con il quale a decorrere dal
1° aprile 1986, veniva istituito un consolato di prima categoria in Siviglia (Spagna);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1986, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986 con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1986, veniva soppresso in Siviglia (Spagna) il consolato di seconda categoria ivi esistente;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, con il quale veniva modificata la dipendenza dei vice consolati di seconda categoria in Granada, Algeciras, Cadice, Malaga e Jerez de la Frontera;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, con il quale veniva tra l'altro modificata la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Barcellona (Spagna) e il vice consolato di seconda categoria in Cartagena veniva posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Barcellona (Spagna);

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982, con il quale veniva modificata la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Madrid (Spagna);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Siviglia (Spagna) è determinata come segue:

la regione dell'Andalusia (province: Almeria, Cordoba, Granada, Huelva, Siviglia, Jaén, Cadice, Malága); la regione dell'Estremadura (province: Badajoz, Caceres); la regione della Murcia (province: Murcia).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Madrid (Spagna) è determinata come segue:

la regione della Galizia (province: la Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra); la regione delle Asturie (province: Oviedo); la regione della Cantabria (province: Santander); la regione Basca (province: Alava, Guipùzcoa, Viscaya); la regione della Navarra (province: Navarra); la regione della Rioja (province: Logroño); la regione della Castilla-Leòn (province: Avila, Burgos, Leòn, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora); la regione della Castilla-La Mancha (province: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo); la regione di Madrid (province: Madrid).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Barcellona (Spagna) è determinata come segue:

la regione dell'Aragona (province: Huesca, Teruel, Saragozza); la regione della Catalogna (province: Barcellona, Gerona, Lérida, Tarragona); la regione Valencia (province: Alicante, Castellòn, Valencia); la regione delle Isole Baleari (province: Baleari).

Art. 4.

Il vice consolato di seconda categoria in Granada, già alle dipendenze dell'ambasciata in Madrid (Spagna), è posto alle dipendenze del consolato di prima categoria in Siviglia (Spagna).

Art. 5.

Il vice consolato di seconda categoria in Cartagena, già alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Barcellona (Spagna), è posto alle dipendenze del consolato di prima categoria in Siviglia (Spagna).

Art. 6.

I vice consolati di seconda categoria in Algeciras, Cadice, Jerez de la Frontera e Malaga, già alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Madrid (Spagna), sono posti alle dipendenze del consolato di prima categoria in Siviglia (Spagna).

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 15 giugno 1986.

Roma, addì 14 giugno 1986

Il Ministro: ANDREOTTI

86A5204

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese U.A.P. - Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 17 giugno 1985, 14 novembre 1985, 15 gennaio 1986, e 15 aprile 1986 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese U.A.P. - Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 2 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese U.A.P. - Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:

1) tariffa PROGREVAL 4 RS - mista a premio annuo con progressione annua automatica del 4% e rivalutazione speciale del premio e della prestazione garantita. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa PROGREVAL 4 - mista a premio annuo con progressione annua automatica del 4% e con ulteriore rivalutazione del premio e del capitale garantito approvata con decreto ministeriale 5 settembre 1980;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa PROGREVAL 4 RS;

3) tariffa di assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente, in caso di morte o di invalidità, complementare di coperture assicurative finalizzate alla costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3).

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese U.A.P. - Union des Assurances de Paris Vie è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5277

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1986.

Cancellazione di Spagna e Portogallo dall'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato del decreto ministeriale 6 dicembre 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 20 dicembre 1985, recante sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea, in particolare l'art. 396;

Visto l'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 85/575/CEE del 19 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 372/28 del 31 dicembre 1985, recante adeguamento tecnico delle decisioni 77/97/CEE, 79/542/CEE e 80/1096/CEE relative al settore veterinario, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo;

Ritenuto necessario ed urgente conformarsi alle disposizioni della succitata decisione;

Decreta:

Art. 1.

Le voci «Spagna» e «Portogallo» ed i relativi dati sono soppressi dall'allegato del decreto ministeriale 6 dicembre 1985.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

86A5387

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 1986.

Approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Considerato che l'art. 17 della citata legge prevede l'obbligo di presentare alle conservatorie dei registri immobiliari le note di trascrizione o iscrizione, nonché le domande di annotazione, redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli concernenti:

la nota di trascrizione, di colore celeste;
la nota di iscrizione, di colore grigio;
la domanda di annotazione, di colore verde.

Nel caso in cui gli spazi predisposti nei citati modelli non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati gli annessi allegati di continuazione concernenti:

allegato di continuazione tipo 1, per completare la indicazione degli immobili in formalità di trascrizione o di iscrizione;

allegato di continuazione tipo 2, per completare la indicazione degli immobili in formalità di annotazione;

allegato di continuazione tipo 3, per completare la indicazione dei soggetti in tutti e tre i tipi di formalità;

allegato di continuazione tipo 4, per completare le informazioni in formato libero del quadro D in tutti e tre i tipi di formalità.

Art. 2.

L'obbligo di utilizzare i modelli di cui all'art. 1 decorre, a pena di rifiuto, per ciascuna conservatoria, dalla data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato. Tale data sarà stabilita, per ciascuna conservatoria, con successivi decreti interministeriali da emanarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 3.

Con apposite istruzioni sulle nuove procedure del servizio di pubblicità immobiliare, da emanare prima della data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato, saranno definiti quali tra i dati presenti sui modelli di cui all'art. 1, verranno inseriti negli archivi magnetici.

Le procedure per l'effettuazione delle formalità, i modelli di presentazione di richiesta di ispezione e di certificazione, nonché gli archivi cartacei delle conservatorie dei registri immobiliari saranno definiti con le istruzioni di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II. II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ....

NOTA DI TRASCRIZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

[illegible] (GG MM AA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO

FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE			
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG MM AA	NUMERO DEL REPERTORIO	
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE)		
	SEDE: COMUNE		PROVINCIA (SIGLA)	

DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

ATTO DI CUI SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE	DESCRIZIONE						CODICE
	PRESENZA DI RISERVA DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO ☐						
PRESENZA DI CONDIZIONE	SOSPENSIVA ☐	RISOLUTIVA ☐	TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO	INIZIALE	GG MM AA	FINALE	GG MM AA
PATTI AGGIUNTIVI	DESCRIZIONE						CODICE
	DESCRIZIONE						CODICE
DATI PER ATTI MORTIS CAUSA	DATA DI MORTE	GG MM AA	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA ☐		RINUNZIA O MORTE DI UN CHIAMATO ☐		

ALTRI DATI

ESTREMI DELLA FORMALITÀ DI RIFERIMENTO	DATA	GG MM AA	NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	
PARTI LIBERE NEL QUADRO D RELATIVE A:	QUADRO A ☐		QUADRO B ☐	QUADRO C ☐
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBBL. UFFIC. O AUTORITÀ EMITTENTE)	COGNOME E NOME			

RISERVATO ALL'UFFICIO

NUMERO DI [illegible]		[illegible]		[illegible]
NUMERO DI UNITÀ NEGOZIALI		[illegible]		
NUMERO DI SOGGETTI A FAVORE		[illegible]		
NUMERO DI SOGGETTI CONTRO		[illegible] L.		[illegible]
		[illegible] L.		[illegible]
[illegible]				
[illegible]				

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI

NOTA DI ISCRIZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

GG MM AA			

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO					
FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE				
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG MM AA	NUMERO DEL REPERTORIO		
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE)			
	SEDE COMUNE			PROVINCIA (SIGLA)	
DATI RELATIVI ALL'IPOTECA O AL PRIVILEGIO					
SPECIE DELL'IPOTECA O DEL PRIVILEGIO	DESCRIZIONE				
DERIVANTE DA	DESCRIZIONE			CODICE	
PRESENZA DI CONDIZIONE	RISOLUTIVA ☐			TERMINE DELL'IPOTECA	GG MM AA
SOMMA GARANTITA	CAPITALE	TASSO INTERESSE ANNUALE %	TASSO INTERESSE SEMESTRALE %	IMPORTO INTERESSI	
	SPESE, ACCESSORI ED INTERESSI DI MORA	TOTALE		PRESENZA DI: IMPORTI E/O TASSI VARIABILI ☐	IMPORTI IN VALUTA ESTERA ☐
TEMPO DI ESIGIBILITÀ DEL CREDITO	DURATA	AA MM GG	DECORRENZA AMMORTAMENTO	GG MM AA	N. TITOLI DI CREDITO GARANTITI
ALTRI DATI					
ELENCO MACCHINARI E PERTINENZE	BARRARE LA CASELLA IN CASO DI PRESENZA DI ELENCO MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE, PRODOTTI. ☐				
ESTREMI DELLA FORMALITÀ DI RIFERIMENTO	DATA	GG MM AA	N. DI REGISTRO PARTICOLARE		
PARTI LIBERE NEL QUADRO D RELATIVE A:	QUADRO A ☐		QUADRO B ☐		QUADRO C ☐
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBBL. UFFIC. O AUTORITÀ EMITTENTE)	COGNOME E NOME				

RISERVATO ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II. II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ....

DOMANDA DI ANNOTAZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO

FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE			
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG MM AA	NUMERO DEL REPERTORIO	
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE)		
	SEDE: COMUNE		PROVINCIA (SIGLA)	

DATI RELATIVI ALLA ANNOTAZIONE

TIPO DI ANNOTAZIONE	DESCRIZIONE				CODICE	
FORMALITÀ DA ANNOT. POSTERGARE O PERMUTARE	DATA	GG MM AA	N. DI REGISTRO PARTICOLARE		TIPO NOTA	T I A
RIDUZIONE SOMMA DOVUTA	DA LIRE		A LIRE			
RIDUZIONE SOMMA IPOTECA	DA LIRE		A LIRE			
VALORE IMMOBILI LIBERATI	LIRE (PER RESTRIZIONE BENI O CANCELLAZIONI)					
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBBL. UFFIC. O AUTORITÀ EMITTENTE)	COGNOME E NOME					

RISERVATO ALL'UFFICIO

QUADRO D

QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE
INDICARE IL NUMERO DI ALLEGATI DI TIPO 4 UTILIZZATI

FIRMA DEL RICHIEDENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II. II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ....

ALLEGATO DI CONTINUAZIONE DI TIPO 2
(PER QUADRO B DI DOMANDA DI ANNOTAZIONE)

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA (GG MM AA)	N PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA

ALLEGATO N° .... (INDICARE IL N° PROGRESSIVO DI ALLEGATO NELL'AMBITO DELLA NOTA)

QUADRO B-IMMOBILI

PROGRESSIVO UNITÀ NEGOZIALE	PROGR. IMMOBILE PER UNITÀ NEGOZIALE	IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE / INDIRIZZO / IMPORTI DELLE QUOTE FRAZIONATE	DATI DESCRITTIVI DELL'IMMOBILE

		COMUNE	CODICE	CAT	SEZ.	FOGLIO	PARTIC.	SUB.	NAT.	SUPERF. ETTARI	M. QUADRI	N. VANI
		VIA, PIAZZA, N. CIVICO O CONTRADA										
		CAPITALE				IPOTECA						

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II. II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ....

ALLEGATO DI CONTINUAZIONE DI TIPO 3
(PER QUADRO C)

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA (GG MM AA)	N. PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA

ALLEGATO N° (INDICARE IL N° PROGRESSIVO DI ALLEGATO NELL'AMBITO DELLA NOTA)

QUADRO C-SOGGETTI

PROGRESS. SOGGETTO	PROGRESS. RIGA PER SOGGETTO	TERZO DATORE D'IPOTECA (1)	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — OVVERO — COGNOME	NOME	SESSO	DATA DI NASCITA	SEDE LEGALE (COMUNE) / COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.
TIPO REP. (2)	CODICE FISCALE		REG. CONIUGI O NATURA DEL BENE (3) — C/S/P / PROG. SOGG.	DIRITTI REALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE O DELL'IPOTECA OVVERO DOMICILIO IPOTECARIO ELETTO — QUOTA IN FRAZIONE	DIRITTO	COD.	RISER-VA (3) / PREZZO O VALORE (3)	PROGRESS. UNITÀ NEGOZIALE

			COGNOME	NOME	M/F	GG	MM	AA	COMUNE	PROV.
☐	CODICE FISCALE		REGIME	QUOTA /	DESCRIZIONE	COD.	RIS.	PREZZO .000		PROGR.
☐				/				.000		
☐				/				.000		
☐				/				.000		
☐				/				.000		
☐				/				.000		
☐				/				.000		
☐				/				.000		

(1) Solo per note di iscrizione
(2) Indicare F per "a favore", C per "contro", D per "debitore non datore d'ipoteca" N per "[illegible] soggetti a favore" (art. 2843 c.c.)
(3) Solo per note di iscrizion

QUADRO D

ALTRI ASPETTI CHE SI RITIENE UTILE PUBBLICARE

QUADRO D

ALTRI ASPETTI CHE SI RITIENE UTILE PUBBLICARE

QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE BARRARE LA CASELLA E CONTINUARE SU ALTRO ALLEGATO DI TIPO 4 ☐

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ....

ALLEGATO DI CONTINUAZIONE DI TIPO 1

(PER QUADRO B DI NOTE DI TRASCRIZIONE O ISCRIZIONE)

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA (GG MM AA)	N. PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA

ALLEGATO N° (INDICARE IL N° PROGRESSIVO DI ALLEGATO NELL'AMBITO DELLA NOTA)

QUADRO B-IMMOBILI

PROGRESS. UNITÀ NEGOZIALE	PROGR. IMM. PER UNITÀ NEGOZIALE	IDENTIFICAZIONE ATTUALE DELL'IMMOBILE / IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE NELLA FORMALITÀ IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (ove diversa da quella attuale)	DATI DESCRITTIVI DELL'IMMOBILE / INDIRIZZO
		COMUNE · CODICE · CAT. · SEZ. · FOGLIO · PARTIC. · SUB. / COD. COMUNE · CAT. · SEZ. · FOGLIO · PARTIC. · SUB.	NAT. · SUPERF.: ETTARI · M. QUADRI · N. VANI / VIA, PIAZZA, N. CIVICO O CONTRADA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1986.

Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per la disciplina e l'attuazione dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori;

Uditi la Federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale d'ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell'istituto medesimo presso le quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella formazione delle liste di cui al primo comma. l'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'intesa con gli ordini dei medici, indicherà alle proprie sedi criteri idonei a garantire, mediante la piena disponibilità dei sanitari, la massima efficienza e tempestività del servizio di controllo.

Per l'iscrizione nelle liste di cui al primo comma sono fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti dagli ordinamenti che disciplinano il rapporto di lavoro dei medici interessati o dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali.

Art. 2.

La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale all'atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.

Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia.

Art. 3.

La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

La sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette giornalmente all'unità sanitaria locale competente l'elenco delle richieste pervenute.

Art. 4.

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Art. 5.

Fatta salva la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.

L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato dal presidio sanitario alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che ha disposto il controllo, alla quale sarà successivamente trasmesso, in quadruplice copia, il relativo referto.

Art. 6.

Nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.

Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

Art. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore al datore di lavoro o agli istituti previdenziali richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato.

Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che ha richiesto la visita.

Art. 8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a predisporre presso le proprie sedi un apposito servizio, idoneo a garantire l'espletamento dell'attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

Art. 9.

Il medico che, senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, è formalmente diffidato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale e cancellato dall'apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti.

Art. 10.

I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nella seguente misura:

L. 20.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

L. 32.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

L. 15.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 25.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 5.000, a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari ad 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

Art. 11.

Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui al precedente articolo, maggiorati di un importo fisso di L. 5.000 a titolo di spese di amministrazione.

Art. 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro della sanità
DEGAN

86A5674

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie della diocesi di Ariano Irpino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Ariano Irpino determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali che contestualmente si estinguono;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Ariano Irpino, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI AVELLINO

1. Parrocchia cattedrale «S. Maria Assunta», sita in 83031 Ariano Irpino, piazza Duomo.

2. Parrocchia «S. Andrea Apostolo», sita in 83031 Ariano Irpino, via D'Afflitto.

3. Parrocchia «Madonna del Carmine», sita in 83031 Ariano Irpino, Corso Vittorio Emanuele.

4. Parrocchia «Madonna di Fatima», sita in 83031 Ariano Irpino, piazza Madonna di Fatima.

5. Parrocchia «S. Giovanni Battista», sita in 83031 Ariano Irpino, via Nazionale.

6. Parrocchia «S. Giovanni Evangelista», sita in 83031 Ariano Irpino, Stazione.

7. Parrocchia «S. Maria dei Martiri», sita in 83031 Ariano Irpino, Rione Martiri.

8. Parrocchia «S. Pietro Apostolo», sita in 83031 Ariano Irpino, via Guardia.

9. Parrocchia «S. Vincenzo Pallotti», sita in 83031 Ariano Irpino, piazza Garibaldi.

10. Parrocchia «S. Giuseppe», sita in 83031 Ariano Irpino, Contrada Tesoro.

11. Parrocchia «S. Liberatore», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada S. Liberatore.

12. Parrocchia «S. Barbara», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada S. Barbara.

13. Parrocchia «S. Maria Assunta», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada Manna.

14. Parrocchia «S. Maria del Buon Consiglio», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada Frolice.

15. Parrocchia «S. Maria delle Grazie», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada Orneta.

16. Parrocchia «S. Teresa del Bambino Gesù», sita in 83031 Ariano Irpino, contrada Tressanti.

17. Parrocchia «S. Maria Assunta», sita in 83032 Bonito, via Roma.

18. Parrocchia «S. Maria della Neve», sita in 83032 Bonito, contrada Morroni.

19. Parrocchia «SS. Pietro e Paolo», sita in 83034 Casalbore, piazza Roma.

20. Parrocchia «S. Egidio Abate», sita in 83030 Melito Irpino, viale della Libertà.

21. Parrocchia «Maria SS. del Carmine», sita in 83030 Montaguto, piazza Antica.

22. Parrocchia «S. Maria Assunta», sita in 83030 Villanova del Battista, corso Vittorio Emanuele.

23. Parrocchia «S. Maria Assunta», sita in 83030 Zungoli, largo Chiesa.

PROVINCIA DI BENEVENTO

24. Parrocchia «S. Nicola di Bari», sita in 82020 Buonalbergo, piazza De Iuliis.

25. Parrocchia «S. Maria delle Grazie e S. Giovanni Battista», sita in 82022 Castelfranco in Miscano, piazza Roma.

26. Parrocchia «SS. Pietro e Paolo», sita in 82020 Ginestra degli Schiavoni, piazza S. Maria

27. Parrocchia «S. Maria Assunta e SS. Pietro e Paolo», sita in 82025 Montefalcone di Val Fortore, via S. Maria.

28. Parrocchia «S. Maria Maggiore», sita in 83030 S. Arcangelo Trimonte, viale delle Vittorie.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ariano Irpino e di Lacedonia che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5501

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL CORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 1986.

Contributo speciale alla regione Marche per interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982. (Ordinanza n. 773/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge n. 46 del 28 febbraio 1986 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, con cui si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile a disporre a carico del fondo per la protezione civile un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni della provincia di Pesaro, Ancona e Macerata colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note n. 1406 e n. 1406-*bis* datate 11 marzo 1986 con cui la regione Marche chiede un contributo di L. 16.834.000.000 a fronte degli interventi nei comuni delle provincie di Pesaro, Ancona e Macerata colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e L. 11.358.614.468 per i comuni colpiti dall'alluvione del dicembre 1982;

Viste le note n. 47430 del 12 giugno 1986 e n. 47722 OO.PP./MNG. del 2 luglio 1986 con le quali il servizio opere pubbliche di emergenza, a seguito di sopralluogo effettuato nella regione Marche, ha comunicato l'elenco dei predetti comuni indicando le somme necessarie ai singoli interventi;

Considerato che la presenza di rilevanti lesioni alle strutture di numerosi edifici e di dissesti a numerose opere pubbliche rendono particolarmente urgenti i previsti interventi;

Ritenuto congruo lo stanziamento in ragione di L. 4.000.000.000 per interventi relativi ai comuni colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e L. 3.500.000.000 per le esigenze relative all'alluvione del dicembre 1982;

Ravvisata la necessità di disporre lo stanziamento di cui sopra nonché di individuare i comuni colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 al fine di permettere alla regione Marche un celere intervento a fronte dei dissesti subiti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla regione Marche un contributo speciale di L. 4.000.000.000 per gli interventi relativi ai sottoelencati comuni colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984:

Provincia di Ancona:

Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Genga, Mergo, Serra S. Quirico, Rosora, Cerreto d'Esi.

Provincia di Macerata:

Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Matelica, Muccia, Gagliole, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, San Severino Marche.

Provincia di Pesaro:

Acqualagna, Cantiano, Cagli, Mercatello sul Metauro.

Art. 2.

È altresì assegnata alla regione Marche, a titolo di contributo speciale, la somma di L. 3.500.000.000 per gli interventi relativi all'alluvione del dicembre 1982 nei sottoelencati comuni:

Provincia di Ancona:

Belvedere Ostrense, Camerano, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Fabriano, Filottrano, Loreto, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro D'Alba, Offagna, Osimo, San Marcello, Jesi, Serra dè Conti, Serra S. Quirico, Cupramontana, S. Paolo di Jesi, Arcevia, Corinaldo, Ripe, Monterado, Cerreto d'Esi, Maiolati Spontini, Agugliano, Rosora, Mergo, Castelfidardo, Numana, Sassoferrato, Genga, Ancona.

Provincia di Ascoli Piceno:

Acquasanta Terme, Amandola, Carassai, Comunanza, Falerone, Monte Gilberto, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Monte S. Pietrangeli, Monsanpietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montappone, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Ortezzano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Petritoli, Ripatransone, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montegranaro, Sant'Elpidio a Mare, Fermo, Belmonte Piceno, Servigliano.

Provincia di Macerata:

Apiro, Caldarola, Camerino, Civitanove Marche, Fiastra, Gualdo di Macerata, Matelica, Mogliano Marche, Montefano, Montelupone, Pioraco, Sefro, S. Ginesio, Recanati, Sarnano, Urbisaglia, Potenza Picena, Visso, Cingoli, Porto Recanati, Serravalle di Chienti, Pievetorina, Muccia, Tolentino, Macerata, Corridonia, Morrovalle, Monte S. Giusto, Montecosaro, Ussita.

Provincia di Pesaro:

Barchi, Borgopace, Cantiano, Casteldelci, Frontino, Frontone, Fratte Rosa, Mondolfo, Pergola, S. Agata Feltria, Tavullia, Monte Ciccardo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italina.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5558

ORDINANZA 11 luglio 1986.

Disposizioni urgenti per la tutela delle acque del fiume Sele dai rischi di inquinamento da reflui liquidi prodotti da aziende industriali insediate sulle aree realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 51/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 e 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Considerato che sono in avanzato stato di realizzazione le aree industriali di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi insistenti nel bacino del fiume Sele;

Considerato che per ciascuna delle predette aree industriali di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi è stata prevista la realizzazione di un impianto centralizzato di trattamento e depurazione dei reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dalle azionde insodiande nelle aree medesime;

Considerato che anche dopo la realizzazione degli impianti centralizzati i reflui trattati non possono essere

scaricati nel fiume Sele per il timore che possano ugualmente, a causa di guasti o difetti di manutenzione, produrre inquinamento delle acque;

Ritenuto che su tale delicata questione sono state manifestate forti perplessità dalla regione Campania, dalle amministrazioni locali interessate, dalle associazioni ambientaliste le quali hanno, anche in forma vivace, chiesto la realizzazione di opere ultimative capaci di evitare, comunque, l'inquinamento delle acque del fiume Sele;

Considerata l'assoluta necessità di consentire il rispetto dei tempi previsti per l'entrata in produzione degli stabilimenti industriali;

Considerata la primaria esigenza di impedire che i reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dai suddetti stabilimenti industriali possano, in qualunque grado, produrre inquinamento delle acque del fiume Sele, del relativo bacino, nonché dei parchi naturali che su tale bacino insistono;

Ravvisata l'opportunità di convogliare i predetti reflui industriali ed urbani verso un idoneo e già esistente impianto di trattamento e depurazione individuato nel territorio del comune di Battipaglia;

Ritenuto doversi procedere a tale convogliamento con apposita condotta a gravità ed alle relative opere accessorie la cui realizzazione ha carattere di indifferibilità ed urgenza e che, peraltro, tale opera potrà, a seguito della conseguita piena funzionalità degli impianti di trattamento e depurazione centralizzati delle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi, consentire il reperimento di notevoli quantitativi d'acqua utilizzabili per usi irrigui;

Considerato che l'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia, ultimato nel 1981 e sinora mai entrato in funzione, abbisogna di alcune opere di revisione e rigenerazione così come il relativo canale di scarico S. Chiarella e che per tali opere son state ultimate le procedure di aggiudicazione dei lavori e della relativa omologazione da parte del commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato che i tempi tecnicamente occorrenti alla completa funzionalità dei predetti impianti di trattamento e depurazione appaiono non compatibili con quelli previsti per l'entrata in produzione di talune aziende insediate nelle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi;

Vista la nota n. 18533/Gab. del 10 luglio 1986 con la quale il presidente della giunta regionale della regione Campania ha segnalato al Ministro per l'ecologia ed al Ministro designato l'urgenza delle citate opere per la cui realizzazione ed il relativo anticipo di finanziamento, nelle more del reintegro da operarsi con i fondi di cui all'art. 14, comma 5, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha proposto l'intervento, con procedure d'urgenza, dello stesso Ministro designato;

Uditi per le vie brevi il parere del commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché il parere tecnico del consorzio A.S.I. di Salerno e dell'ente di bonifica destra Sele;

Ravvisata la necessità di aderire all'invito della regione Campania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le opere di cui in premessa, occorrenti per il convogliamento dei reflui industriali ed urbani dalle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia nonché le opere occorrenti a conseguire la piena funzionalità di tale impianto e del canale di scarico S. Chiarella sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Le opere per la realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia nonché dei relativi accessori sono affidate in concessione alla Snam Progetti S.p.a.

Per consentire l'immediato inizio dei lavori per la costruzione della citata condotta e delle altre opere a questa connesse, nonché per i procedimenti amministrativi necessari alla acquisizione temporanea delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori è sufficiente l'emissione del provvedimento da parte del prefetto competente per territorio.

Gli effetti giuridici del provvedimento prefettizio decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso nell'albo del comune nel cui territorio ricadono i beni da occupare, salva la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni dalla data della notificazione del provvedimento agli interessati, a cura dei messi comunali.

Art. 3.

Le opere per la rigenerazione dell'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia e di completamento del canale di scarico S. Chiarella sono realizzate, con procedure di urgenza, a cura del commissario di Governo per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a mezzo del concessionario consorzio A.S.I., che ha già in corso i relativi lavori.

Art. 4.

La concessionaria Snam Progetti S.p.a., una volta che il Ministro designato abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale della concessionaria medesima o delle imprese appaltatrici.

Lo stesso procedimento può essere seguito per le occupazioni di aree eventualmente necessarie su richiesta delle imprese appaltatrici dei lavori, ai sensi degli articoli 61 e seguenti della legge 25 giugno 1965, n. 2359.

Art. 5.

Il Ministro designato autorizza, con proprio provvedimento, l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi di tecnici designati dalla concessionaria Snam Progetti S.p.a. per l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini tecniche preliminari.

Art. 6.

Le dovute indennità di occupazione sono determinate dopo che sia intervenuta la presa di possesso dei beni.

Art. 7.

Dell'alta vigilanza dei lavori di realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di Battipaglia, nonché dei relativi accessori, è incaricata la regione Campania - servizio acque, acquedotti e fognature.

Gli oneri necessari per l'espletamento delle attività di alta vigilanza, ivi compresi quelli relativi agli straordinari ed alle trasferte del personale, sono a carico del Ministro designato.

L'incarico di ingegnere capo per i lavori di cui al precedente comma è conferito al provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

Art. 8.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 9.

Nelle more del trasferimento dei relativi finanziamenti da parte della regione Campania, all'anticipo delle somme occorrenti per la costruzione della condotta e dei relativi accessori e, nelle more del trasferimento dei relativi finanziamenti Casmez, nonché all'anticipo delle somme occorrenti per la rigenerazione dell'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia ed il completamento del canale di scarico S. Chiarella , si provvede con onere a carico dei fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilità speciale n. 1249 presso la tesoreria provinciale di Roma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5559

ORDINANZA 11 luglio 1986.

Disposizioni relative alla refezione del personale in servizio presso il Coau e il Ce.Si. (Ordinanza n. 771/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il personale dipendente dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile in servizio 24 ore presso le sale operative del Centro operativo aereo unificato (Coau) e del Centro situazioni (Ce.Si) nel periodo estivo non può fruire delle mense militari viciniori a causa della chiusura temporanea delle stesse;

Considerato che proprio in tale periodo gli addetti alle strutture operative sono chiamati ad una più impegnativa presenza a causa del più elevato rischio di incendi boschivi;

Considerato che si rende necessario assicurare comunque un pasto caldo al personale in servizio presso le predette sale operative e tenuta presente l'opportunità che il predetto personale non si allontani dal proprio posto di lavoro soprattutto in ore in cui è più elevato il rischio di incendi per l'alta temperatura meridiana;

Tenuti presenti l'alta finalità istituzionale cui è volta l'opera della protezione civile in ordine alla tutela del patrimonio boschivo e le esperienze acquisite nelle precedenti campagne antincendio che hanno messo in evidenza l'importanza della tempestività di intervento in rapporto alla segnalazione degli eventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il capo del servizio bilancio e affari amministrativi è autorizzato ad assumere le necessarie iniziative, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, per assicurare la somministrazione dei pasti agli operatori delle sale operative durante il periodo di chiusura delle mense militari in premessa.

La relativa spesa, valutata in lire 27 milioni è posta a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5556

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica medica;
otorinolaringoiatria (semestrale) (C.L. odontoiatria);
clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

progettazione architettonica (seconda annualità);
assetto del paesaggio.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (biennale).

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

metodologia delle scienze sociali.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5581

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana;
geografia politica;
geografia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia degli antichi stati italiani;
geografia storica dell'Europa.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

economia urbana e delle localizzazioni.

Facoltà di farmacia:

botanica farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata;
analisi chimica strumentale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5582

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università di Bari

Si comunica che con decreto rettorale 12 aprile 1985, n. 2029, è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università di Bari, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nelle adunanze dell'11 novembre 1983 e del 7 gennaio 1985, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

86A5620

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 24 aprile 1986, n. 11499, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal prof. Giunio Bruni Roccia, la donazione di una raccolta di opere giuridiche del valore di L. 1.289.500, da destinare alla facoltà di giurisprudenza della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara 24 aprile 1986, n. 11500, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Ferrara, la donazione della somma di L. 12.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale dell'Università degli studi di Ferrara per ricerche svolte dall'istituto stesso.

86A5518

Annullamento dell'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo prima fascia per la disciplina microbiologia (semestrale) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 18 luglio 1986 a pag. 20.

86A5695

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variazione dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 342 «Briantea»

Con decreto ministeriale 10 luglio 1986, n. 165, l'ordine dei capisaldi di itinerario della s.s. n. 342 «Briantea», vengono modificati da «Innesto s.s. n. 42 in Bergamo - Como - Varese» a «Innesto s.s. n. 42 presso Bergamo (località Colognola) - Como - innesto s.s. n. 233 a Varese».

L'estesa della s.s. n. 342 «Briantea» varia da km 82+600 a km 84+000.

86A5586

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 4 settembre 1985 alla impresa Fitochimica Giuliana S.p.a., con sede in Gorizia, corso Verdi, 69, del presidio sanitario denominato Tegite, già registrato al n. 6465.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali 11 maggio 1982 e 30 marzo 1983 alla impresa Silia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400, del presidio sanitario denominato Silmitraz, già registrato al n. 5279.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 24 aprile 1985 alla impresa Eda International S.a., con sede in Le Chesnay (Francia), 58, rue Pottier, del presidio sanitario denominato Xedaquin, già registrato al n. 6394.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 12 gennaio 1984 alla impresa Xeda Italia S.p.a., rappresentante in Italia impresa Xeda International S.a., con sede in Le Chesnay (Francia), 58, rue Pottier, del presidio sanitario denominato Xedaquin, già registrato al n. 5709.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali 1° febbraio 1983 e 12 settembre 1984 alla impresa Visplant-Chimiren S.r.l., con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del presidio sanitario denominato Fetrazon, già registrato al n. 6044.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1986 è revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali 23 ottobre 1982 e 1° febbraio 1983 alla impresa Visplant-Chimiren S.r.l., con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del presidio sanitario denominato Mitazar, già registrato al n. 5014.

86A5504

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 5 luglio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 110.129.000, dovuto dalla S.r.l. S.A.I.C. Casati, con sede in S. Martino Siccomario, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pavia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 572.392.800, dovuto dall'Ente teatro stabile di Torino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.304.000, dovuto dalla ditta Giacomelli Giuseppe, con sede in Civitanova Marche è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 104.391.200, dovuto dalla S.p.a. Iemme, con sede in Ranica, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A5587

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

86A5561

MINISTERO DEL TESORO

N. 133

Corso dei cambi del 21 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1462,050	1462,050	1462,50	1462,050	1462,05	1462,02	1462 —	1462,050	1462,050	1462,05
Marco germanico	686,780	686,780	686,90	686,780	686,78	686,84	686,900	686,780	686,780	686,78
Franco francese	212,650	212,650	212,855	212,650	212,65	212,65	212,650	212,650	212,650	212,65
Fiorino olandese	609,350	609,350	609,55	609,350	609,35	609,38	609,420	609,350	609,350	609,35
Franco belga	33,308	33,308	33,28	33,308	33,308	33,30	33,303	33,308	33,308	33,30
Lira sterlina	2187,500	2187,500	2189 —	2187,500	2187,50	2188,47	2189,450	2187,500	2187,500	2187,50
Lira irlandese	2045,250	2045,250	2048 —	2045,250	2045,25	2045,37	2045,500	2045,250	2045,250	—
Corona danese	183,310	183,310	183,40	183,310	183,31	183,33	183,350	183,310	183,310	183,30
Dracma	10,684	10,684	10,67	10,684	—	—	10,675	10,684	10,684	—
E.C.U.	1458,550	1458,550	1459,60	1458,550	1458,55	1458,67	1459 —	1458,550	1458,550	1458,55
Dollaro canadese	1062,800	1062,800	1062 —	1062,800	1062,80	1062,75	1062,700	1062,800	1062,800	1062,80
Yen giapponese	9,426	9,426	9,42	9,426	9,426	9,42	9,425	9,426	9,426	9,42
Franco svizzero	850,600	850,600	850,50	850,600	850,60	850,67	850,750	850,600	850,600	850,60
Scellino austriaco	97,659	97,659	97,73	97,659	97,659	97,67	97,700	97,659	97,659	97,65
Corona norvegese	196,800	196,800	197 —	196,800	196,80	196,91	197,030	196,800	196,800	196,80
Corona svedese	208,400	208,400	208,50	208,400	208,40	208,42	208,440	208,400	208,400	208,40
FIM	290,200	290,200	290,25	290,200	290,20	290,25	290,300	290,200	290,200	—
Escudo portoghese	9,895	9,895	9,90	9,895	9,895	9,88	9,880	9,895	9,895	9,90
Peseta spagnola	10,757	10,757	10,77	10,757	10,757	10,75	10,758	10,757	10,757	10,75
Dollaro australiano	938,500	938,500	938 —	938,500	938,50	938,50	939 —	938,500	938,500	938,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1462,025
Marco germanico	686,840
Franco francese	212,650
Fiorino olandese	609,385
Franco belga	33,305
Lira sterlina	2188,475
Lira irlandese	2045,375
Corona danese	183,330
Dracma	10,679
E.C.U.	1458,770
Dollaro canadese	1062,750
Yen giapponese	9,425
Franco svizzero	850,675
Scellino austriaco	97;679
Corona norvegese	196,915
Corona svedese	208,420
FIM	290,250
Escudo portoghese	9,887
Peseta spagnola	10,757
Dollaro australiano	938,750

Media dei titoli del 21 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	90 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97 —
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	97,375
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,600
» » » » 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,025
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	101,375
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	101,400
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,775
» » » » 1- 5-1984/88	101,200
» » » » 1- 6-1984/88	101,250
» » » » 1- 7-1983/88	102,475
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	101,800
» » » » 1-10-1983/88	101,950
» » » » 1- 7-1990	98,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,700
» » » » 1- 9-1990	98,625
» » » » 1-10-1990	99,025
» » » » 1-11-1990	99,550
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 1- 2-1984/91	102,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,325
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,650
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100,750
» » » » 1- 1-1992	100,250
» » » » 1- 2-1992	99,250
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	98,275
» » » » 1- 4-1995	98,475
» » » » 1- 5-1995	98,800
» » » » 1- 6-1995	98,875
» » » » 1- 7-1995	99,550
» » » » 1- 8-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,900
» » » 12 % 1- 2-1988	101,600
» » » 12 % 1- 3-1988	102,375
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,975
» » » 12,50% 1-10-1988	102,650
» » » 12,50% 1-11-1988	103,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,750
» » » » 1984/91 11,25%	110,875
» » » » 1984/92 10,50%	111 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,875
» » » » 1985/93 9,75%	105,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M21076

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale 1985, parte corrente e conto capitale, per gli istituti zooprofilattici sperimentali ed il risanamento veterinario. (Deliberazione 8 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 34, modificata nella legge 7 marzo 1985 n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Viste le precedenti delibere con le quali erano state accantonate somme di parte corrente e in conto capitale a valere sul Fondo sanitario nazionale 1985 da destinare a successive assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito i programmi degli istituti zooprofilattici sperimentali e che le disponibilità accantonate, in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1985, ammontano a L. 16.526.000.000;

Considerato che dai programmi pervenuti al Ministero della sanità risulta un fabbisogno di L. 34.629.607.000 a valere sul residuo accantonamento delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985;

Viste le proposte del Ministero della sanità in data 2 aprile 1986;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale in data 7 marzo 1986;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate per l'esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali la somma di L. 16.526.000.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - in conto capitale 1985. La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1985 - parte corrente - è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 34.629.607.000 per il finanziamento relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote sopra citate del Fondo sanitario nazionale 1985 - parte corrente e conto capitale - saranno erogate secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985

	PARTE CORRENTE Finanziamento per risanamento sanitario e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali				PARTE IN CONTO CAPITALE Ripartizione quote Istituti zooprofilattici sperimentali
Regioni	Leucosi bovina enzootica	Tubercolosi e brucellosi	Indennità di abbattimento (legge n. 34/68)	Totale	Ripartizione quote Istituti zooprofilattici sperimentali
Piemonte	991.000.000	7.741.360.000	128.685.000	8.861.045.000	* 1.090.000.000
Val d'Aosta		1.247.073.000		1.247.073.000	
Lombardia	2.542.800.000	5.379.280.000	283.835.000	8.205.915.000	* 4.173.823.000
Provincia autonoma di Bolzano	147.000.000	179.585.000		326.585.000	
Provincia autonoma di Trento	100.000.000	99.652.000		199.652.000	
Veneto	1.652.500.000			1.652.500.000	1.897.191.525
Friuli-Venezia Giulia	142.610.000	261.100.000		403.710.000	
Liguria					
Emilia Romagna	211.195.000	1.271.413.000	2.592.912.000	4.075.520.000	
Toscana	570.550.000	322.050.000	128.071.000	1.020.671.000	
Umbria	695.593.000	281.981.000		977.574.000	* 1.000.000.000
Marche	320.690.000	13.291.000		333.981.000	
Lazio	873.520.000	553.326.000		1.426.846.000	
Abruzzo	230.127.000		15.750.000	245.877.000	* 3.664.704.475
Molise	206.000.000	210.100.000	11.920.000	428.020.000	
Campania	620.000.000	820.000.000	470.000.000	1.910.000.000	
Puglia	207.000.000	368.897.000	84.675.000	660.572.000	* 3.200.281.000
Basilicata	102.040.000	330.282.000		432.322.000	
Calabria		35.600.000	160.187.000	195.787.000	
Sicilia	495.700.000	404.622.000	14.163.000	914.485.000	* 1.350.000.000
Sardegna	751.500.000	316.800.000	43.172.000	1.111.472.000	* 150.000.000
Totale	10.859.825.000	19.836.412.000	3.933.370.000	34.629.607.000	16.526.000.000

* Regione assegnataria.

86A5284

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1984, per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca. (Deliberazione 20 marzo 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità relativa alla ripartizione di una somma complessiva di L. 17.608.000.000 — a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1984 relativo alle spese vincolate — per il finanziamento di undici progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario;

Vista la propria delibera in data 30 maggio 1985 con la quale è stata assegnata e ripartita alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la quota provvisoria di L. 5.282.400.000 a valere sul Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1984, destinato al finanziamento dei programmi di sperimentazione dei prodotti prototipali o metodologici di ricerca;

Ritenuto opportuno assicurare, attraverso la sperimentazione, un fattivo raccordo tra ricerca scientifica e servizio sanitario nazionale al fine di consentire in via preliminare l'analisi costo-benefici delle innovazioni e valutarne i conseguenti effetti in termini di tutela della salute e di spese sanitarie;

Considerato che gli eventuali risultati positivi delle sperimentazioni selezionate dal Ministero della sanità sono suscettibili di estesa e generalizzata applicazione su tutta la rete sanitaria nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 6 febbraio 1986 con la quale si propone per il finanziamento dei suindicati programmi lo svincolo dell'ulteriore somma di L. 9.726.500.000 avendo lo stesso proponente verificato la regolare attuazione dei programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 18 dicembre 1985;

Delibera:

È determinata in complessive L. 13.895.000.000 la quota del Fondo sanitario nazionale 1984 — parte corrente — destinata al finanziamento di sette programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca di cui L. 4.168.500.000 già assegnati in via provvisoria con precedente deliberazione e riportati alla colonna *d)* dell'allegata tabella.

L'ulteriore somma di L. 9.726.500.000 a valere sul Fondo sanitario nazionale 1984 viene in via definitiva ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli importi di cui alla colonna *e)* dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

La somma residua verrà attribuita con successiva deliberazione secondo le modalità stabilite nella delibera del CIPE del 30 maggio 1985.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI PROTOTIPALI O METODOLOGICI DI RICERCA
FONDO SANITARIO NAZIONALE 1984 - PARTE CORRENTE

Progetti di sperimentazione	Importo totale provvisorio del progetto (000)	Regioni interessate	Importi già assegnati con delibera CIPE 30 maggio 1985 (000)	Importi a saldo (000)
a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*
Progetto SISNET	7.048.000	Toscana (*)	634.320	1.129.680
		Veneto	211.440	493.560
		Piemonte	211.440	639.560
		Liguria	211.440	268.560
		Calabria	211.440	641.560
		Emilia-Romagna	211.440	558.560
		Friuli-Venezia Giulia	211.440	588.560
		Umbria	211.440	613.560
Progetto PROGENES	1.070.000	Umbria (*)	192.600	739.000
		Molise	128.400	10.000
Progetto PRINOS	856.000	Abruzzo (*)	119.840	599.200
		Campania	68.480	—
		Sardegna	68.480	—
Progetto GEPA	1.605.000	Veneto (*)	288.900	888.100
		Provincia autonoma di Trento	192.600	235.400
Progetto TESAN	1.016.000	Lombaria (*)	142.240	573.760
		Abruzzo	81.280	18.720
		Puglia	81.280	18.720
		Sardegna	—	100.000
Progetto RIRI	1.016.000	Emilia-Romagna (*)	109.728	356.272
		Campania	48.768	61.232
		Sicilia	48.768	61.232
		Lombardia	48.768	61.232
		Veneto	48.768	61.232
		Sardegna	—	110.000
Progetto RIEN	1.284.000	Piemonte (*)	154.080	682.920
		Valle d'Aosta	77.040	31.960
		Provincia autonoma di Bolzano	77.040	102.960
		Provincia autonoma di Trento	77.040	80.960
Totale . . .	13.895.000		4.168.500	9.726.500

(*) Regione capofila responsabile del progetto.

86A4194

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Sassari

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253;

Vista le legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista le legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista le legge 27 febbraio 1980, n 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1962, n. 1779, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1963, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di topografia e costruzioni rurali della facoltà di agraria di questo Ateneo;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, riassegna a questo Ateneo il posto di tecnico laureato succitato, resosi disponibile a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed autorizza l'emissione del bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico in prova (settimo livello) presso la cattedra di topografia e costruzioni rurali della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari. Inoltre, a norma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i candidati dichiarati idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 presso la suddetta cattedra.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

8) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 4.

L'esame consta di tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'Istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sara comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte e in quella pratica con relazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte nella prova pratica con ralazione scritta e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attittudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato collaboratore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Gli idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, presso la cattedra di topografia e costruzioni rurali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 17 gennaio 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 3 aprile 1986
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 182

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame sarà articolato nelle prove seguenti:

a) prima prova scritta: calcolo di strutture semplici isostatiche;

b) seconda prova scritta: risoluzione di un problema topografico;

c) prova pratica con relazione scritta: progetto di un edificio agricolo completo di elaborati grafici e relazione;

d) prova orale sugli argomenti delle prove scritte ed elementi di statistica, materiali da costruzione impiegati negli edifici civili e agricoli, strutture di fabbrica, costruzioni zootecniche, topografia;

e) accertamento mediante traduzione di testi tecnici della conoscenza delle lingue straniere: francese ed inglese.

86A5594

Concorso a tre posti di usciere presso l'Università di Sassari

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, assegna a questo Ateneo nove posti della carriera ausiliaria dei bidelli, resisi disponibili a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed autorizza l'emissione del bando di concorso;

Considerato che attualmente prestano servizio presso questo Ateneo centotrenta bidelli;

Visto il decreto rettorale n. 273 del 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 7, foglio n. 126, con il quale sono stati riservati due posti di bidello alle assunzioni obbligatorie, pertanto l'organico su cui si dovrebbe operare la riserva per la legge n. 482/1968 è di centoquarantuno posti (9 + 130 + 2);

Considerato, che l'art. 13, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dispone che la riserva di posti prevista dalla legge n. 482/1968 non opera sugli incrementi di organico determinati dalle immissioni nei ruoli disposti ai sensi della medesima norma; pertanto poiché dei centoquarantuno posti in organico settantacinque sono stati assegnati per l'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 808/1977, la riserva su sessantesei è di ventisei posti;

Considerato, altresì, che sommando i diciotto bidelli assunti a norma della legge n. 482/1968 ai due posti accantonati di cui al decreto rettorale n. 273 del 15 marzo 1982 si ottiene un totale di venti posti già riservati alle categorie di cui trattasi, per cui dei nove posti disponibili sei vengono destinati alle assunzioni obbligatorie;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine, che le mansioni previste per i posti messi a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla seconda qualifica, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, profilo usciere;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti di usciere in prova (livello secondo) presso l'Università degli studi di Sassari, inoltre, a norma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i candidati dichiarati idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, fatti salvi i posti da riservare alle assunzioni obbligatorie, a norma della legge n. 482/1968.

Art. 2.

I partecipanti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 3.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza elementare.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al Rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine la fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tali domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titoli di servizio; servizio prestato presso le università e gli Istituti di istruzione universitaria;

b) titolo di studio (non saranno considerati i titoli di studio superiori alla licenza di scuola media di primo grado);

c) benemerenze militari;

d) titoli professionali.

Ai predetti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 3.000 rilasciato dall'amministrazione di appartenenza e relativo alla durata ed alla qualità del servizio prestato;

2) originale, o copia autenticata in carta bollata da L. 3.000 del titolo di studio con indicazione dei relativi voti;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 3.000, eventualmente corredata dalle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) tutti quegli altri titoli ritenuti rilevanti dall'aspirante ai fini della partecipazione al concorso, in carta legale da L. 3.000.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti dal regolare documento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati a questa Università o ad altra amministrazione.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla commissione è demandato il compito di valutare i titoli.

Art. 7.

Gli aspiranti collocati nella graduatoria dei vincitori del concorso saranno invitati a presentare a questa Università, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta legale da L. 3.000:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se non già presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva (se non già presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di appartenenza;

h) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'Ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente dai difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Tale documento deve anche attestare l'avvenuto esame schermografico e l'accertamento sierologico del sangue:

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'ammissione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

i) dichiarazione di data recente, in carta semplice, dalla quale risulti se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo dovrà essere prodotta relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), *i*), devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della comunicazione rettorale che ne fa richiesta.

Gli aspiranti che siano già in servizio presso una amministrazione statale dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) nonché una copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta legale (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 8.

La relazione finale del concorso, redatta a cura della commissione giudicatrice, contenente la graduatoria di merito nell'ordine risultante dal punteggio complessivo che conseguiranno i candidati, sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce a parità di merito titolo di preferenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 27 dicembre 1985

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 8 maggio 1986
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 250

86A5593

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a undici posti di consigliere di terza classe, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 11 giugno 1986.

Delibera:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a undici posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica, per le sottoelencate sedi dei seguenti uffici di corrispondenza regionali e interregionali per i posti a fianco di ciascuna indicati:

Ufficio	Sede	Numero dei posti
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia	Torino	2
	Milano	2
per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Venezia	1
per la Campania e la Basilicata	Napoli	1
per la Sicilia e la Calabria	Palermo	2
	Catanzaro	1
per la Sardegna	Cagliari	2
		11

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola sede che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione al concorso.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che nella domanda di ammissione avranno omesso l'indicazione della sede per la quale intendono concorrere oppure che avranno nella medesima domanda dichiarato di voler concorrere per più sedi; saranno altresì esclusi i candidati che avranno presentato distinte domande per sedi diverse.

Durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione, per la quale i candidati hanno concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e domografiche, scienze statistiche ed economiche, matematica, scienze politiche, giurisprudenza, sociologia.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:
1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, via Cesare Balbo n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destitui o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) la sede per la quale intendono concorrere;

13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda devrà essere autenticata dal funzionario competente a ricerverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Programma delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte da svolgersi ciascuna entro il termine massimo cha sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e in un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti

sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnico-statistica e giuridico-economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Prove scritte:

prima prova: statistica economica e deomografica;

seconda prova: politica economica.

Colloquio: Le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

statistica metodologica;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di informatica;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicate sono riportate nell'allegato 1;

ordinamento statistico nazionale con particolare riguardo all'attività dell'ISTAT.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 22 e 23 settembre 1986 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Eventuale rinvio del suddetto diario o cambiamento di sede, determinato da eventi sopravvenuti o da problemi organizzativi, sarà comunicato con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata dall'amministrazione dello Stato ai propri dipendenti;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità;

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 7, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma delle media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice, per ciascuna delle sedi indicate all'art. 1, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei oltre i vincitori relative a ciascuna delle sedi di cui all'art. 1 saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini ove compatibili con il numero dei posti messi a concorso.

Ai soli fini dell'immissione in ruolo le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei relative a ciascuna sede saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, a parità di punteggio saranno applicate le preferenze sopra indicate.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e destinati alla sede dell'ufficio di corrispondenza regionale o interregionale per la quale hanno concorso. Essi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12, nei termini e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

I vincitori nominati saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avrà la durata di sei mesi; durante tale periodo ad essi compete il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Isituto con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso nominati che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo; per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume il servizio.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il primo mese di servizio i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, di seguito elencati:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non e incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciata dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve. inoltre. risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido per lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Areonautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I vincitori che si trovino alle armi dovranno anch'essi presentare nel termine fissato al primo comma, i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), mentre in luogo di quelli indicati ai punti 6) e 7) possono presentare un certificato rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza dal quale risulti la propria posizione nonché il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno inviati a regolarizzarla entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata presentazione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione dei documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dal diritto alla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Presidente: REY

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

Statistica economica e demografica

Concetto e campo di applicazione della statistica economica.
Popolazione e forze di lavoro.
Contabilità nazionale.
Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione.

Formazione del capitale e ricchezza nazionale.
Consumi privati e pubblici.
Relazioni economiche con il resto del mondo.
Relazioni economiche intersettoriali (tavole input-output).
Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica.
Statistiche della produzione e numeri indici.
Statistiche dei prezzi e numeri indici.
Modelli teorici di sviluppo economico.
L'analisi della domanda e la funzione del consumo.
La produttività e la funzione della produzione.
Concetto e limiti della demografia.
Popolazione residente e popolazione presente.
Censimenti demografici.
Le rilevazioni anagrafiche.
Distribuzione territoriale della popolazione.
Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.
Matrimoni: caratteristiche strutturali.
Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio.
Nuzialità generica e specifica.
Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita.
Frequenze di parti plurimi, stagionalità delle nascite.
Natalità generica.
Fecondità della donna.
Indici sintetici di fecondità.
Quozienti standardizzati.
Produttività e prolificità matrimoniale.
Morti: mortalità generale, morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile.
Mortalità antenatale.
Mortalità infantile endogena ed esogena.
Tavole di mortalità.
Mortalità per cause.
Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio.
Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne.
L'urbanesimo.
Cause ed effetti delle migrazioni.
Popolazione stabile, riproduttività della popolazione.
Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni.
Previsioni demografiche.

Politica economica

1. Significato della politica economica: suoi rapporti con le altre discipline economiche e sociali.
2. Calcolo individuale e calcolo sociale nelle scelte di politica economica.
3. Il mercato nella sua realtà concreta e l'azione dei poteri pubblici.
4. Domanda effettiva e processo di determinazione del reddito.
5. Moneta, finanza, istituzioni finanziarie e organizzazione finanziaria.
6. Politica fiscale, politica di bilancio e settore pubblico allargato e relativi riferimenti legislativi.
7 Il processo inflazionistico nel riesame contemporaneo.
8. Scambi e pagamenti con l'estero e relative contabilizzazioni.
9. Le alternative fondamentali della politica commerciale.
10. I problemi della liquidità internazionale in un quadro di collaborazione organizzata.

Statistica metodologica

Concetto e campo di applicazione della statistica.
Rilevazioni statistiche.
Rappresentazioni grafiche.
Valori medi e relativi procedimenti di calcolo.
Estensione del concetto di media ai caratteri qualitativi.
Rapporti statistici e numeri indici.
Variabilità e mutabilità.
Distribuzione binomiale, normale, ipergeometrica.
Rappresentazione analitica delle distribuzioni di frequenze.
Principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni: metodo dei minimi quadrati, ecc.
Relazioni statistiche.
Correlazione, regressione: calcolo dei relativi indici.
Probabilità e frequenza.
Variabile causale e suoi valori medi.
Indagini per campione.
Schemi di campionamento.
Analisi delle medie campionarie.
Analisi della varianza.
Metodi statistici di analisi delle serie temporali.

Elementi di diritto amministrativo

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario

Elementi di informatica

Sistemi di elaborazione elettronica.
L'hardware, il software di base ed il software applicativo.
Informazioni generali sui principali linguaggi di programmazione.
Informatica centralizzata e informatica distribuita.
Il teleprocessing.

Lingua inglese

Capacità di leggere e tradurre un testo.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
REY

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto *(a)* ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di consigliere di terza classe in prova - settima qualifica funzionale - nel ruolo della ex carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 1986.

All'uopo dichiara, sotto la sua responsabilità:

1) di concorrere per i posti relativi alla sede di ....;
2) di essere nato il .... a.. (provincia di ....);
3) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché *(b)* ....;
4) di essere residente a *(c)* ....;
5) di essere cittadino italiano;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(d)* ... .;
7) di non aver riportato condanne penali *(e)*, e di non avere procedimenti penali pendenti;
8) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione *(f)* .... ;
9) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito presso l'Università o l'istituto superiore di...................... nell'anno accademico ....;
10) di appartenere al personale di ruolo di.............................. con la qualifica di *(g)* ....;
11) di aver prestato servizio presso *(h)*............................ dal .... al... e che il rapporto di impiego è cessato per ....;
12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo *(i)* .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato *(l)*

....

(a) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(b) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(c) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(e) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(f) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il .... ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato.

(g) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(h) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(i) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(l) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A5563

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

86A5643

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30 a:

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;
un posto di assistente medico di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

86A5642

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di medicina di base;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di medicina integrativa di base;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizo di medicina legale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di RX - area funzionale di medicina;
tre posti di assistente medico di RX - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di O.R.L. - area funzionale di chirurgia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
ventidue posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio economico finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

86A5637

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 44.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

86A5638

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo sala);
un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A5646

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

diciotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - vigile capo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

86A5647

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;
sedici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
dodici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;
cinque posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
un posto di operatore professionale coordinatore - vigile sanitario;
un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in S. Anastasia (Napoli).

86A5648

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

tre posti di coadiutore sanitario;
tre posti di assistente di medicina generale;
tre posti di sanitario collaboratore - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
tre posti di assistente di medicina legale;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
diciotto posti del profilo professionale di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico radiologo;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Amalfi e in Maiori (Salerno).

86A5644

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

tre posti di coadiutore sanitario, di cui uno di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; uno di medicina del lavoro e uno di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino regionale n. 34 dell'11 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi e assunzioni in Mestre (Venezia).

86A5645

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario di odontostomatologia;
due posti di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla U.O. n. 38, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

86A5654

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vignola (Modena).

86A5652

Concorso ad un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

86A5651

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale in Lugo (Ravenna).

86A5669

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di ufficiale sanitario del comune di Sciacca - posto equiparato a dirigente sanitario;
un posto di ufficiale sanitario del comune di Menfi - posto equiparato a coadiutore sanitario;
un posto di ufficiale sanitario dei comuni di S. Margherita Belice e Montevago - posto equiparato a coadiutore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Sciacca (Agrigento).

86A5649

POLICLINICO « SAN MATTEO » DI PAVIA

Concorso a trentasei posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

86A5639

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221